



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

[REDACTED] Sezione Civile

N. R.V.G. **[REDACTED]**

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:

dott. **[REDACTED]**

Presidente

dott. **[REDACTED]**

Giudice

dott. **[REDACTED]**

Giudice Relatore

nel procedimento *ex artt.* 95 ss, DPR 396/2000 iscritto al numero di ruolo **[REDACTED]** tra

ANTONELLA [REDACTED] e **CLAUDIA [REDACTED]** elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. CARMAGNOLA EDOARDO in Torino, Via San Massimo, 53, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti GALLO FILOMENA del Foro di Roma, CALANDRINI ANGIOLETTO del Foro di Benevento, CLARA MASSIMO del Foro di Milano, BERARDO ROCCO del Foro di Roma, RE FRANCESCA del Foro di Roma, per delega in atti

parte ricorrente

e

COMUNE DI TROFARELLO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che lo rappresenta e difende per delega in atti

parte convenuta

e con l'intervento del Pubblico Ministero

ha emesso il seguente

DECRETO

Le ricorrenti intraprendevano una stabile convivenza nell'anno 2018.

Nel 2020 decidevano di avere dei figli ed intraprendevano un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna.

A seguito di tale procedura, la signora Claudia **[REDACTED]** aveva alla luce due gemelli, **[REDACTED]** in

[REDACTED]

Prima della nascita dei gemelli, le ricorrenti, in data [REDACTED] si univano civilmente presso il Comune di Trofarello.

Successivamente, in data [REDACTED] le ricorrenti si recavano presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Trofarello per denunciare la nascita dei gemelli e per richiedere la registrazione di entrambe le madri come genitori dei minori.

Con atto n. [REDACTED] l'ufficiale di stato civile informava le ricorrenti dell'impossibilità di accogliere la richiesta di registrazione congiunta come genitori in quanto l'ordinamento nazionale prevede, per la formazione dell'atto di nascita, genitori di sesso diverso, così come anche le disposizioni del codice civile in tema di filiazione non solo prevedono la diversità di sesso dei genitori, ma attribuiscono la qualità di madre esclusivamente a colei che partorisce il minore.

Con atto [REDACTED] l'ufficiale dello stato civile informava le ricorrenti del diniego opposto dal Comune alla richiesta di registrazione congiunta dei minori.

In data [REDACTED] le ricorrenti inoltravano al Comune di Trofarello formale opposizione al diniego ed in data [REDACTED] depositavano ricorso ai sensi degli artt. 95 ss, DPR 396/2000 per ottenere la dichiarazione di illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trofarello alla richiesta congiunta di registrazione della nascita dei minori con conseguente ordine di rettifica degli atti di nascita di [REDACTED] e l'indicazione del cognome della madre intenzionale sig.ra Antonella [REDACTED] suddetti atti di nascita in aggiunta e postposto a quello [REDACTED]

Si costituiva il Comune di Trofarello eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Comune in quanto l'organo preposto all'Ufficio di Stato Civile ed alla tenuta dei relativi registri è il Sindaco, non in qualità di organo di vertice dell'ente locale, ma nella qualità di Ufficiale di Governo, vale a dire quale organo periferico del Ministero dell'Interno, ai sensi del d.P.R. n. 396/2000; nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate.

All'udienza del [REDACTED] venivano sentite le parti ed i rispettivi difensori concludevano come da verbale.

Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.

* * *

Il Tribunale ritiene di non poter accogliere le domande delle ricorrenti.

Per il principio della ragione più liquida verrà trattata la causa nel merito, essendo detta questione assorbente.

Le ricorrenti hanno in questa sede impugnato il diniego di trascrizione del riconoscimento dei minori effettuato dalla seconda mamma.

L'art. 42 del D.P.R. n. 396/2000 subordina il riconoscimento alla dimostrazione dell'assenza di motivi ostativi legalmente previsti.

Nel caso di riconoscimento effettuato da due persone dello stesso sesso (donne) dinanzi all'ufficiale di stato civile deve ritenersi violato l'art. 5 della L. 40/2004, nella parte in cui prevede che *“possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso”*. Sulla base di tale disposizione, le pratiche di P.M.A. tra persone dello stesso sesso non sono consentite in Italia. Da ciò discende l'impossibilità di procedere a riconoscimento da parte di due persone dello stesso sesso.

Rispetto a questa disposizione si segnalano due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l'art. 8 della L. 40/2004 deve essere letto congiuntamente all'art. 5, dovendo trovare applicazione soltanto nei casi in cui la P.M.A. sia stata effettuata in conformità ai presupposti previsti dalla disciplina italiana. Secondo questa lettura, quindi, nell'ipotesi di figli nati da una coppia formata da due donne che ha fatto ricorso alla P.M.A. all'estero, essendo per loro non praticabile la P.M.A. in Italia, non ricorrendo i presupposti dell'art. 5 (e cioè la diversità di sesso), il figlio nato non potrebbe godere dello *status* di cui all'art. 8.

Vanno in questa direzione alcune recenti pronunce della Cassazione: Cass. 7668/2020 e Cass. 8029/2020 secondo cui: *“il riconoscimento di un minore, concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcuna legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l' art. 4, comma 3, l. n. 40/04 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti*

giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto". Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la recentissima pronuncia 32/2021, così come alcuni giudici di merito (si vedano Corte d'Appello Torino 29.11.2019, Tribunale di Pisa del 6.05.2021).

In una diversa prospettiva si collocano, invece, alcune pronunce di merito, che hanno proposto una lettura differente dei suddetti articoli. In estrema sintesi, valorizzando l'interesse del minore al riconoscimento del rapporto di filiazione rispetto ad entrambe le madri che hanno concordato di ricorrere alla P.M.A., si è affermata una lettura dell'art. 8 disgiunta dai presupposti di cui all'art. 5 L. 40/2004, ritenendo pertanto che lo stato giuridico di figlio riconosciuto debba trovare applicazione sempre, anche nel caso in cui, per la legge italiana, il ricorso a detta pratica sarebbe precluso. Si segnalano sul punto, Corti d'Appello di Firenze del 19/4/2019 e di Perugia del 21/11/2019, Corte d'Appello di Trento, decreto del 16 gennaio 2020 del Tribunale di Cagliari e Corte d'Appello di Cagliari del 16.04.2021.

Ritiene questo Collegio di aderire al primo orientamento, maggiormente in linea con il dettato normativo vigente, nell'autorevole interpretazione che ne hanno fornito la Suprema Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale.

Come si legge nella recente pronuncia del Tribunale di Pisa, *“La filiazione, nel nostro ordinamento, è, infatti, indissolubilmente legata (anche secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, si veda Cass. sez. unite 8 maggio 2019, n. 12193; Corte Cost. n. 221/2019) al dato biologico, dal quale si prescinde soltanto per l'adozione, nonché legata (imitatio naturae) al presupposto che la discendenza derivi da persone di sesso diverso. Se si considera, poi, che la legge n. 40 del 2004 consente l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di maggiorenti di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi per le quali è stata accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità per uno o per entrambi i partner, deve concludersi negando la rettificazione dell'atto di nascita con l'inserimento del nome di YYY quale madre intenzionale di RRR accanto a quello della madre biologica*". E ancora: *“l'affermazione della genitorialità “intenzionale” si pone, invece, in contrasto con l'ordinamento italiano che non consente il riconoscimento della genitorialità da parte di due madri, posto che la genitorialità, salve le eccezioni previste dalla legge resta legata ad un legame biologico, alla unione*

tra due persone di sesso diverso (Corte Cost. 23.10.2019, n. 221: la diversità di sesso dei componenti della coppia è condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia)”.

In assenza, dunque, di una disposizione normativa che consenta l’accesso alla PMA anche alle coppie dello stesso sesso, non può ritenersi legittimo l’operato dell’Ufficiale dello stato civile che proceda alla registrazione di un riconoscimento che, in applicazione della legislazione interna, non può avvenire.

Anche la Corte Costituzionale ha chiarito come la scelta legislativa di riservare l’accesso alla PMA a sole coppie formate da persone di sesso diverso non è fonte di discriminazione. Con la sentenza 221/2019 ha, infatti, dichiarato che *“Nella specie, non vi è, d’altronde, alcuna incongruenza interna alla disciplina legislativa della materia, alla quale occorra por rimedio. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici a quibus, l’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità “fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è, dunque, fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale”.* La scelta espressa dal legislatore nella legge 40/2004, si legge, si è rivelata *“non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce in subiecta materia”.* La Corte ha, inoltre, rammentato, nella citata sentenza, come anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo abbia affermato che *“una legge nazionale che riservi l’inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, non può essere considerata fonte di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò, proprio perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia)”.*

Nella successiva sentenza n. 237/2019, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che *“ad opposte conclusioni neppure può poi condurre la successiva legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che – pur riconoscendo la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente,*

comunque, la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore. Dal rinvio che il comma 20 dell'art. 1 di detta legge opera alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) restano, infatti, escluse, perché non richiamate, quelle, appunto, che regolano la paternità, la maternità e l'adozione legittimante”.

E ancora con la sentenza 230/2020 la Corte Costituzionale ha stabilito che “È inammissibile, trattandosi di soluzione non costituzionalmente imposta e quindi di competenza del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 20, l. 20 maggio 2016 n. 76, nella parte in cui, limitando l'applicabilità delle leggi speciali alle coppie di donne omosessuali unite civilmente ai soli diritti e doveri nascenti dall'unione civile, preclude loro la possibilità di essere indicate entrambe quali genitori nell'atto di nascita quantunque siano unite civilmente ed abbiano fatto, con scelta condivisa, ricorso alla procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero, in riferimento agli art. 2 , 3, commi 1 e 2 , 30 e, in relazione agli art. 24, par. 3, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , 8 e 14 Cedu e alla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 117, comma 1, Cost.” e con la sentenza 32/2021 che “Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, sollevate dal Tribunale di Padova secondo cui tali articoli, sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. Le questioni sollevate rivelano un vuoto di tutela dell'interesse del minore che questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incompressibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da Procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale”.

Né può ritenersi che vi sia violazione dell'art. 3 Cost. nell'ammettere la trascrizione in Italia di un atto di nascita formato all'estero, dichiarativo di un rapporto di filiazione nei confronti di due madri, in quanto sono molteplici le situazioni in cui ordinamenti di diversi Paesi disciplinano in maniera differente situazioni identiche e di ciò non si può che prendere atto. In caso contrario la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata alla disciplina estera più permissiva, per evitare la lesione del principio di eguaglianza. Ben diverso è procedere alla trascrizione di un atto formatosi all'estero, ovvero formare nel nostro ordinamento un atto in applicazione della normativa interna.

Come evidenziato da Tribunale di Pisa citato, *“La stessa Corte EDU in più occasioni (Menesson c. France, Labasse c. France, Foulon et Bouvet c. France, parere consultivo del 10 aprile 2019) ha affermato la discrezionalità, ampia, trattandosi di questioni eticamente sensibili, degli stati membri che, non possono ritenersi obbligati a riconoscere il rapporto di filiazione, in caso di genitore non biologico, mediante l'iscrizione dell'atto di nascita del bambino nel registro dedicato, ben potendo individuare (gli stati) altri strumenti giuridici, come l'adozione, per tutelare l'interesse del bambino secondo il dettato dell'articolo 8 CEDU”*.

Ciò detto, questo Collegio è pienamente consapevole della sussistenza, sul piano fattuale, di un concreto rapporto genitoriale, almeno intenzionale ed affettivo, tra i minori ed entrambe le mamme, ma non può, tuttavia, conferire allo stesso un riconoscimento sul piano giuridico stante l'assenza, allo stato attuale, di strumenti normativi che lo permettano, non potendo assumere il Tribunale una funzione normativa estranea alle sue attribuzioni. L'esigenza di tutela del minore, allo stato della legislazione vigente, non può legittimare il Tribunale a sostituire le sue valutazioni con quelle spettanti esclusivamente al legislatore, cui solo compete l'individuazione degli strumenti giuridici più idonei allo scopo, e necessari anche al fine di assicurare uniformità di tutela sull'intero territorio nazionale.

In assenza, dunque, di una espressa previsione legislativa e di una presa di posizione sul punto da parte del legislatore, non è possibile procedere al riconoscimento di un figlio da parte della madre non biologica, in quanto in palese contrasto con l'art. 5 legge 40/2004.

Solo il legislatore può colmare tale vuoto normativo, compiendo anche una valutazione discrezionale nell'indicare in quale maniera la seconda genitrice possa riconoscere il figlio, non essendo soluzione obbligata per la tutela del minore il riconoscimento del legame col genitore intenzionale alle stesse

condizioni del genitore biologico, la tutela di tale interesse potendo avvenire anche secondo altre modalità, come l'adozione, purché questa abbia effetti comparabili alla filiazione e possa essere richiesta e ottenuta immediatamente dopo la nascita.

Questo principio è stato chiaramente espresso con la sentenza della Corte Costituzionale 32/2021: *“Al riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Serve, ancora una volta, attirare su questa materia eticamente sensibile l’attenzione del legislatore, al fine di individuare, come già auspicato in passato, un «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana» (sentenza n. 347 del 1998). Un intervento puntuale di questa Corte rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato.*

Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incompressibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale” e ancora “Pur richiamando gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che, al fine di evitare un vulnus, ha ritenuto applicabile l’adozione cosiddetta non legittimante in base a un’interpretazione estensiva dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, questa Corte ha preannunciato l’urgenza di una «diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale», invocando l’intervento del legislatore”.

La Corte ha chiaramente evidenziato come il ricorso all'adozione in casi particolari, unico rimedio individuato dalla Corte di legittimità al fine di colmare il vuoto legislativo, non sempre appare idoneo a tutelare al meglio i minori in quanto *“è resa impraticabile proprio nelle situazioni più delicate per il benessere del minore, quali sono, indubabilmente, la crisi della coppia e la negazione dell’assenso da parte del genitore biologico/legale, reso necessario dall’art. 46 della medesima legge n. 184 del 1983. La previsione di tale necessario assenso, d’altro canto, si lega alle caratteristiche peculiari dell’adozione in casi particolari, che opera in ipotesi tipiche e circoscritte, producendo effetti limitati,*

visto che non conferisce al minore lo status di figlio legittimo dell'adottante, non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante (considerata l'incerta incidenza della modifica dell'art. 74 cod. civ. operata dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») e non interrompe i rapporti con la famiglia d'origine».

È chiaro, dunque, che così come non può porre rimedio al vuoto legislativo la Corte Costituzionale, così non può procedervi questo Tribunale. Dovrà essere il legislatore, come detto, a provvedere al più presto a colmare l'evidente vuoto legislativo a tutela dei minori nati da coppie dello stesso sesso. Per il momento l'unico rimedio esperibile al fine di creare legami giuridici tra il genitore intenzionale ed il minore pare essere il ricorso all'adozione in casi particolari.

Questo Collegio non può dunque, allo stato, in applicazione dei principi sopra indicati, che avallare l'operato dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trofarello, conseguentemente rigettando le domande delle ricorrenti.

Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate data la natura della causa e la peculiarità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, RIGETTA le domande delle ricorrenti.

COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio de ████████ 2023

Il Presidente

████████████████████
████████████████████

Il Giudice Est.

████████████████████
████████████████████

Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.

